

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 60

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di viabilità:

a) pianificazione della rete stradale costituente risorsa essenziale di interesse regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

b) programmazione pluriennale e realizzazione degli interventi coordinate con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

c) gestione del catasto delle strade regionali e di quelle incluse nella tabella B) del decreto legislativo 111/2004 ;

d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade regionali;

d bis)

(ABROGATA)

e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all' articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 285/1992 ;

f) formazione e attuazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale);

g) coordinamento e vigilanza delle funzioni delegate a Comuni.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

Note:

- 1** Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 14, comma 4, L. R. 29/2017
- 2** Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
- 3** Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
- 4** Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
- 5** Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 14, L. R. 12/2018
- 6** Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2021
- 7** Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2021
- 8** Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021
- 9** Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2021